

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37489-l-impresa-di-agricoltura-sociale-introdotta-dalla-legge-n-141-del-2015>

Autore: Visconti Gianfranco

L'impresa di agricoltura sociale introdotta dalla legge n° 141 del 2015

L'IMPRESA DI AGRICOLTURA SOCIALE INTRODOTTA DALLA LEGGE N° 141 DEL 2015

La Legge n° 141 del 2015, disciplinando l'**attività di agricoltura sociale**, ha creato la sottocategoria delle **imprese sociali agricole** (o, che è lo stesso, agricole sociali) **che sono quelle che esercitano, in forma singola o associata¹, le attività previste dall'art. 2135 del Codice Civile² e dalle cooperative sociali** disciplinate dalla Legge n° 381 del 1991, **dirette a realizzare** (art. 2, comma 1°):

- a. **l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati** definiti ai sensi dell'art. 2, numeri 3) e 4), del Regolamento UE n. 651 del 2014, **di persone svantaggiate** individuate dall'articolo 4 della legge 381/1991, e successive modificazioni, **e di minori** in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.
I numeri 3) e 4) dell'art. 2 del Regolamento UE 651/2014 individuano, rispettivamente, il **"lavoratore con disabilità"**, come colui che è riconosciuto come disabile a norma dell'ordinamento nazionale oppure chi ha menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura ostacolano l'effettiva e piena partecipazione all'ambiente di lavoro, ed il **"lavoratore svantaggiato"**, come colui che ha almeno una di queste caratteristiche: non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno due anni, ha una età fra 15 e 24 anni o superiore ai 50 anni, è un adulto che vive solo con una o più persone a carico, non ha in diploma di scuola media superiore o professionale o non ha trovato il primo impiego dopo aver completato la formazione a tempo pieno da almeno due anni, appartiene ad una minoranza etnica di uno stato membro dell'UE e ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale, è una donna occupata in un settore professionale dove il tasso di disparità uomo donna supera del 25% la media nazionale di tale tasso di disparità.
L'art. 4 della Legge 381/1991 individua come **"persone svantaggiate"**: *"gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute od internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge n° 354 del 1975 e successive modificazioni"*;
- b. **prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali** mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c. **prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative** finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e

¹ Quindi, sia in forma giuridica di impresa individuale, cosa che non è possibile per le imprese sociali normali, cioè quelle disciplinate dal Dlgs 155/2006, sia con la forma giuridica di un qualsiasi tipo di società.

² Attività che sono: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse previste nel 3° comma di questo articolo: conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati ed attività agrituristiche (essenzialmente ricettività, cioè ospitalità, e ristorazione).

cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

- d. **progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare**, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le **attività di cui alle lettere b), c) e d)** di questo elenco sono considerate **attività connesse** all'attività agricola che è quella principale, ai sensi del 3° comma dell'art. 2135 c.c. (3° comma dell'art. 2 della Legge 141/2015). Ciò significa che i lavoratori dipendenti in esse utilizzati sono lavoratori agricoli (con i risparmi sul costo del lavoro che da questo fatto è possibile conseguire) ed i redditi realizzati sono pure redditi agricoli. I requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1° della Legge 141/2015 saranno individuati con un Decreto del Ministro delle Politiche Agricole (2° comma). Oltre a questo, l'art. 5 della Legge citata prevede che i fabbricati o le porzioni di **fabbricati rurali** già presenti nel fondo utilizzati dall'imprenditore agricolo per le attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti di legge (comprese le agevolazioni sull'IMU).

La Legge 141/2015 ha quindi il chiaro obiettivo di ampliare la gamma delle attività che possono essere esercitate dall'impresa agricola (quella che viene chiamata la sua "multifunzionalità") inserendovi i servizi sociali, socio – sanitari, educativi e di inserimento socio - lavorativo (art. 1°).

Le attività di cui al comma 1° dell'art. 2 della Legge 141/2015 possono essere esercitate anche dalle **cooperative sociali** disciplinate dalla Legge 381/1991 in cui sia **prevalente il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole** individuate dall'art. 2135 c.c. Nel caso in cui questo fatturato sia compreso tra il 30 ed il 50% di quello complessivo, le cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della Legge 141/2015, in misura corrispondente al fatturato agricolo (art. 2, comma 4°).

Sempre **le stesse attività possono essere svolte dalle imprese agricole sociali in associazione con:** cooperative sociali, imprese sociali (entrambe anche non agricole), associazioni di promozione sociale, organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), organismi della cooperazione (cioè cooperative diverse dalle cooperative sociali), organizzazioni di volontariato, enti di promozione sociale (diversi dalle associazioni di cui alla Legge n° 383 del 2000), fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati che erogano servizi sociali (per esempio, associazioni e comitati) (5° comma).

Le attività di cui al comma 1° dell'art. 2 della Legge 141/2015 debbono essere realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio – sanitari e gli enti pubblici competenti per territorio (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni). Questi ultimi hanno anche l'obbligo di promuovere politiche per lo sviluppo dell'agricoltura sociale (6° comma).

Per quanto riguarda il **riconoscimento degli operatori**, cioè delle imprese di agricoltura sociale, l'art. 3 della Legge 141/2015 prevede che siano le **Regioni** e le Province Autonome a dover disciplinare la materia, ad individuare il soggetto competente per il riconoscimento, le modalità dello stesso, quelle dei relativi controlli e quelle per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale che, alla data di entrata in vigore della Legge citata (il 23 Settembre 2014), erano attivi da almeno due anni.

Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori ai sensi del Decreto Legislativo n° 102 del 2005 (art. 4).

L'art. 6 della Legge 141/2015 prevede una serie di interventi degli enti pubblici di sostegno alle imprese agricole sociali: le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possono prevedere criteri di priorità per questi operatori agricoli nelle gare per l'acquisizione di prodotti agroalimentari, i Comuni devono prevedere la presenza di queste imprese nelle aree pubbliche per il commercio al dettaglio di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n° 114 del 1998, queste imprese debbono avere delle priorità nell'ambito delle operazioni di alienazione o locazione di terreni demaniali agricoli e di assegnazione in concessione di quelli confiscati alle organizzazioni mafiose. Inoltre, le Regioni possono predisporre dei programmi per lo sviluppo dell'agricoltura sociale all'interno dei loro piani di sviluppo rurale (PSR) con cui programmano l'utilizzo dei fondi europei per l'agricoltura.

Infine, l'art. 7 della Legge 141/2015 istituisce l'**Osservatorio sull'agricoltura sociale** presso il Ministero delle Politiche Agricole come organo di monitoraggio, ricerca, consulenza e formulazione di proposte per questo settore dell'agricoltura.

Gianfranco Visconti